

Firma X circolata
per numero 23/01/2012 / f h



COMUNE DI MASCALI

Ufficio di Gabinetto

Piazza Duomo - 95016 Mascali (CT)

Tel. 095 7709118 - Fax 095 967536

COMUNE DI MASCALI
Prov. di Catania
Segretario Generale

Prot. N. 08 del 16-01-2012

Ai Responsabili di Aree

Ai Servizi:

- Personale
- Servizi Demografici
- URP

E, pc

Al Sindaco

Oggetto: Misure organizzative - Adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Si trasmette in allegato la direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito all'applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183.

In particolare dal 1/01/2012 è fatto divieto di rilasciare certificazioni, a richiesta dei privati cittadini, utilizzabili verso la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi; vengono quindi prodotti certificati solo per la successiva presentazione a soggetti privati. Al fine di evitare responsabilità, il rilascio dei certificati dovrà avvenire con la seguente obbligatoria dicitura:

“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Eventuali certificati rilasciati privi della suddetta dicitura comportano quale conseguenza una violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile, con conseguente attivazione delle procedure di comminazione di sanzione disciplinare. Si evidenzia che, a norma dell'art. 74 del DPR 445/2000, costituiscono violazione dei doveri d'ufficio i seguenti comportamenti da parte di pubblici dipendenti:

- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del DPR 445/2000;
- la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione

dell'atto di nascita;

- il rilascio di certificati privi della seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";
- la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

Si rende necessario, pertanto, predisporre specifici modelli prestampati per il rilascio di certificati muniti della dicitura suddetta.

Si precisa come in determinati procedimenti amministrativi la legge abbia individuato l'impossibilità di avvalersi degli strumenti di semplificazione documentale; è il caso del procedimento elettorale preparatorio, vale a dire nella fase di presentazione delle liste e delle candidature. Sul punto si sono espressi in maniera concorde sia la giurisprudenza che il Ministero dell'Interno, che con circolare 11 aprile 2002, n. 32 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Direzione centrale servizi elettorali), ha ribadito l'inutilizzabilità, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, degli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa, in primis l'autocertificazione.

Dal lato del controllo effettuato da Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi verso gli uffici del Comune di Mascali, in merito alle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, i responsabili sono obbligati ad effettuare la risposta entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente.

Le istanze di accesso alle banche dati comunali ovvero le singole domande di dati ed informazioni, in attuazione delle recenti normative e indicazioni governative relative all'uso della posta elettronica certificata, devono pervenire all'Ufficio Protocollo, che provvede a trasmetterle ai responsabili degli uffici titolari dei dati oggetto di accertamento, i quali provvedono alla gestione della richiesta nei termini di legge, di norma mediante messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) inviato dalla casella istituzionale di P.E.C. del Comune.

Si precisa che la mancata risposta entro trenta giorni rappresenta violazione dei doveri di ufficio.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRODOTTE AL COMUNE DI MASCALI.

Si impartiscono inoltre le seguenti direttive, utili ad effettuare idonei controlli anche a campione:

-in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il responsabile dell'ufficio e/o del procedimento attiva obbligatoriamente e senza indugio il controllo sulla loro veridicità;

- in ogni caso, sulla base delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive ricevute, il responsabile dell'ufficio e/o del procedimento attiva almeno il 5% di controlli a campione, con evidenza a fine di ogni semestre dei controlli effettuati e della modalità utilizzata, da inviare al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Capo Settore competente. Sarà cura del responsabile dell'ufficio e/o del procedimento

evidenziare il totale delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute e quelle di cui si è chiesto il controllo, nonché l'esito dello stesso.

Nel caso in cui, dai controlli, emergano irregolarità, il responsabile dell'ufficio e/o del procedimento informa tempestivamente il Capo del Settore al fine dell'inoltro alla Procura della Repubblica delle eventuali false dichiarazioni riscontrate.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, alle comunicazioni effettuate nell'ambito della procedura di controllo si applicano l'art. 16 del testo unico e l'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente per informazioni concernenti fatti e qualità personali strettamente connesse con il perseguimento delle finalità per le quali sono state richieste.

Il Comune di Mascali utilizza il sistema dell'attestazione di concordanza (o di mancata concordanza) di quanto dichiarato dagli interessati in riferimento a procedimenti amministrativi o richieste ad altre amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi con quanto risulta dagli archivi del Comune stesso nelle ipotesi in cui possieda i dati pertinenti.

L'amministrazione pubblica (o il gestore di pubblico servizio) che richiede la verifica invierà quindi una nota riportante i dati dichiarati dal cittadino con, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza (o di non concordanza) di quanto dichiarato con i dati contenuti nei registri e/o negli archivi e/o nelle banche-dati.

Le richieste inoltrate dalle altre pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi a questo Comune di Mascali dovranno rispettare alcuni requisiti minimi che di seguito vengono elencati:

-dovranno essere prodotte su carta intestata della P.A. o del gestore del pubblico servizio richiedenti;

- dovranno riportare il cognome, nome e qualifica del richiedente e dovranno essere munite di timbro e firma ;


-dovranno necessariamente indicare il numero e data di protocollo;

-dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo: protocollomascali@pec.it

La presente disposizione, in attesa di eventuali e diverse indicazioni nella riunione del prossimo 30/01/2012 presso la Prefettura di Catania, viene notificata ai responsabili di area e dei servizi in indirizzo e resa nota all'Ufficio URP ed al soggetto incaricato per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il Comune di Mascali non può accettare né tenere in considerazione i certificati eventualmente presentati dall'interessato nell'ambito di un procedimento amministrativo attivato su istanza di parte.

Mascali li, 16/01/2012

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Scattareggia


Servizi demografici

Dal 1° gennaio, novità in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Il Ministero dell'Interno - Direzione centrale per i Servizi demografici ha emanato la circolare n. 33/2011 avente ad oggetto "Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive".

La circolare ricorda, innanzitutto, che l'articolo 15 in oggetto ha introdotto alcune modifiche al D.P.R. n. 445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012. Inoltre, richiama la Direttiva della Funzione Pubblica n. 14/2011, che illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della nuova disciplina.

Per approfondimenti sull'argomento si rinvia alla lettura dell'articolo "Certificati zero" negli uffici pubblici" pubblicato ieri dalla Redazione.

Fonte: Ministero dell'interno - Servizi demografici del 29/12/2011
Autore: Redazione Paweb

Rassegna Norme-Prassi
Rubrica Servizi demografici
Bollettino n° 2159 del 29 dicembre 2011

Documento stampato dal sito internet www.bdi.ceiservizi.it

Copyright 2000-2012 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693

Prassi -> Indice per materie -> Varie -> Varie -> 2011 -> Circolare -> Ministero dell'Interno - Circolare 23/12/2011, n. 33

Circolare 23/12/2011, n. 33 - Ministero dell'Interno

Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, Circolare 23 dicembre 2011, n. 33

L'articolo 15, comma 1, della legge indicata in oggetto introduce talune norme di modifica del D.P.R. n. 445/2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che ai sensi dell'art. 36 della stessa legge entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

Al riguardo, si informa che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplicazione ha adottato la Circ. 22 dicembre 2011, n. 14/2011 - pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica - che illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina richiamata.

Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai Sigg. Sindaci e di porre in essere ogni utile iniziativa di sensibilizzazione e di supporto finalizzata alla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

**Direttiva 22/12/2011, n. 14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della L. 12 novembre 2011, n. 183**

--- § ---

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione,
Direttiva 22 dicembre 2011, n. 14

1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della

predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualsunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".

Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che " ... al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000."

Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate.